



TRIBUNALE DI MESSINA

- 2^a Sezione Civile -

ORDINANZA DI DELEGA DELLE OPERAZIONI

DI VENDITA MOBILIARE

Il Giudice dell'esecuzione dott. Paolo Petrolo

esaminati gli atti della procedura esecutiva mobiliare n° 789/2023 R.G.Es.Mob. nei confronti di

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.4.2024;

rilevato che alla predetta udienza il creditore procedente insisteva per la vendita delle quote sociali;

vista la perizia di stima in atti a firma dell'esperto dott. Andrea Costa in cui si legge che il valore delle quote di partecipazione nella società SBERNA VIAGGI SRL appartenente ai debitori eseguiti è pari ad Euro 353.319,00 e di Euro 117.831,89 per ;
apprezzamento che appare meritevole, anche di sicura condivisione in quanto fondato su un approfondito esame delle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'organismo societario e su corretti e condivisibili parametri tecnico-scientifici, non contestati dalle parti costituite;

ritenuto pertanto che l'esperimento di vendita all'incanto (modalità da ritenersi preferibile) debba assumere quale prezzo di apertura il prezzo di stima indicato nell'elaborato peritale dell'esperto dott. Costa;

ritenuta l'opportunità di avvalersi dell'istituto della delega delle operazioni di vendita ad un notaio del circondario ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. (norme da ritenersi applicabili, quantomeno in via analogica, anche nel caso di espropriazioni di quote di partecipazione a società di capitali), modalità che appare sicuramente preferibile in ragione della peculiare natura delle attività a compiersi – non attinenti in senso stretto allo *ius dicere* – nonché, da punto di vista soggettivo, della elevata professionalità ed affidabilità del soggetto delegato;

visti gli artt. 534-bis e segg. e 591-bis e segg. c.p.c.,

DELEGA

il **notaio Rosa Torre** al compimento delle operazioni di vendita con incanto delle quote societarie pignorate.

Il notaio delegato provvederà a porre in essere tutte la attività previste dagli articoli 534-bis e 591-bis (in quanto compatibili con le norme dettate dalla sezione 3^a del capo 2° del titolo 2° del libro 3°

del codice di procedura civile in tema di assegnazione e vendita nell'espropriazione mobiliare) e necessarie ai fini dell'espletamento della presente delega, e comunque:

- 1) verificherà – anche mediante l'esame della documentazione in atti e di quella che riterrà opportuno eventualmente acquisire – se la quota di partecipazione sociale nella [redacted] appartenga effettivamente ai debitori esecutati [redacted] nella misura dichiarata (rispettivamente del 20% e 6,67%), se vi siano vincoli alla sua libera trasferibilità (divieti o vincoli all'alienazione, diritti di prelazione, clausole di preferenza o gradimento, ecc.) e se risultino precedenti pignoramenti o sequestri; qualora la quota risulti appartenere, in tutto o in parte, a persona diversa dal debitore in virtù di atto opponibile ai creditori ovvero emergano atti pregiudizievoli, o comunque la documentazione risulti inadeguata, provvederà alla restituzione del fascicolo al Giudice dell'esecuzione;
- 2) ove non sopraggiunga sulla vendita un accordo tra creditrice, debitore e società ai sensi del 3° comma dell'art. 2471 c.c., effettuerà le operazioni di vendita all'incanto della quota di partecipazione sociale pignorata determinando il prezzo di apertura dell'incanto, ai sensi dell'art. 535 c.p.c. e dell'art. 591-bis^{III} n° 1) c.p.c. (in quanto compatibile), sulla base del valore nominale della quota del capitale sociale, indicando anche la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; inoltre, nell'avviso di vendita (che, per questa parte, diviene elemento integrante della presente ordinanza di vendita), provvederà alla compiuta descrizione dei beni in vendita ed all'eventuale formazione dei lotti;
- 3) riceverà o autenticherà le eventuali dichiarazioni di nomina ed il deposito dei relativi mandati, ai sensi dell'art. 583 c.p.c.;
- 4) autorizzerà l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art. 508 c.p.c.;
- 5) in caso di vincoli alla libera trasferibilità della quota, riceverà da parte della società terza pignorata l'eventuale presentazione di altro acquirente che offra lo stesso prezzo, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 2471 c.c., provvedendo di conseguenza a dichiarare la sopravvenuta inefficacia della prima aggiudicazione, dopo l'integrale versamento del prezzo da parte del nuovo acquirente;
- 6) in caso di gara deserta, dopo averne dato notizia alle parti, provvederà sulle eventuali istanze di assegnazione ovvero, in mancanza, fisserà nuovi incanti ai sensi dell'art. 538 c.p.c.;
- 7) riceverà il prezzo di aggiudicazione o di assegnazione unitamente alle spese – che verranno forfettariamente determinate dal delegato medesimo – e verserà detti importi su un libretto di deposito bancario vincolato alla procedura, acceso presso un istituto bancario da individuare a cura del delegato tra quelli che hanno stipulato apposita convenzione con il Tribunale di Messina; in caso di mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ne darà immediata notizia al Giudice dell'esecuzione, trasmettendo contestualmente il fascicolo, e procederà quindi ad un nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi del 2° comma dell'art. 540 c.p.c.;
- 8) predisporrà, ove occorra, una bozza del decreto di trasferimento e la trasmetterà senza ritardo al Giudice dell'esecuzione;
- 9) formerà l'eventuale progetto di distribuzione e provvederà a trasmetterlo sollecitamente al Giudice dell'esecuzione;
- 10) provvederà alla registrazione del verbale di vendita ovvero, nei casi in cui questo sia necessario, del decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell'esecuzione; in ogni caso provvederà alle formalità conseguenti alla vendita; in particolare, in caso di vendita di quote di partecipazione sociale, curerà la relativa iscrizione nel libro dei soci ed ogni altro adempimento necessario; provvederà inoltre alla comunicazione dell'alienazione alle pubbliche amministrazioni ed ai privati negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento;

Il notaio delegato provvederà alla redazione del verbale d'incanto, secondo il contenuto previsto dall'art. 591-bis c.p.c., in quanto compatibile con le disposizioni dettate in tema di espropriazione mobiliare.

Al verbale sarà allegata la documentazione formatasi nel corso delle operazioni di vendita.

Il verbale con gli allegati, debitamente registrato, sarà trasmesso al Giudice delegante in copia autentica unitamente al decreto di trasferimento ed al progetto di distribuzione predisposti.

ASSEGNA

in favore del notaio delegato l'importo di € 1.000,00 a titolo di anticipo per le spese, somma che pone provvisoriamente a carico della creditrice pignorante, da versarsi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l'avvertenza che in caso di mancato versamento il delegato ne informerà il Giudice – restituendo il fascicolo unitamente alla notula per le competenze dovute – per l'eventuale dichiarazione di improseguibilità della procedura esecutiva.

Il notaio (o persona da lui incaricata per iscritto) provvederà ad acquisire, presso la Cancelleria, copia autentica del titolo esecutivo e del precetto, degli eventuali atti d'intervento e dei titoli giustificativi del credito, dei verbali della procedura nonché della relazione dell'esperto nominato per la stima dei beni pignorati.

FISSA

il termine massimo di dodici mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lo svolgimento delle operazioni delegate (vendita, predisposizione del decreto di trasferimento e del progetto di distribuzione), alla cui scadenza il professionista rimetterà in ogni caso gli atti allo scrivente per le determinazioni di competenza.

FISSA

l'udienza del 18.6.2025, ore 11:00, per la distribuzione del ricavato (in caso di esito positivo della vendita) o per l'eventuale istanza *ex art. 540-bis c.p.c.* o per l'estinzione anche *ex artt. 532 c.p.c. o 164-bis disp. att. c.p.c.* (in caso di esito negativo degli esperimenti di vendita);

manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Messina 12 aprile 2024

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Paolo Petrolo